



**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE**  
**Sofia Stevens**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO  
Via GORIZIA, 14 – 73014 GALLIPOLI (LE)

CF 91012580758 Codice Ufficio UFTYDQ

[leic87700q@istruzione.it](mailto:leic87700q@istruzione.it) - [leic87700q@pec.istruzione.it](mailto:leic87700q@pec.istruzione.it)

<https://www.icgallipolisofiaevens.edu.it/>

Tel. e Fax 0833 202203



## Documento programmatico Esame di Stato primo ciclo di Istruzione Scuola Secondaria di primo grado

### Sommario

Premessa.....	2
Ammissione all'Esame di Stato.....	2
Valutazione degli alunni con diffuse e/o gravi carenze-Dichiarazione di non-ammissione.....	3
Voto di ammissione all'Esame di Stato.....	4
Prove Invalsi e certificazione competenze .....	5
Commissioni d'esame.....	6
Prova di Italiano (D.M. 741/2017).....	6
Prova di Matematica (D.M. 741/2017) .....	8
Prova di Lingua Straniera (Inglese - Francese) (D.M. 741/2017).....	8
Colloquio pluridisciplinare.....	9
Modalità e criteri per l'attribuzione della valutazione finale.....	10
Criteri per l'attribuzione della lode .....	11
Alunni con Disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento .....	11
Criteri ed Indicazioni per le Prove d'esame per i candidati con Bisogni Educativi Speciali .....	12
Esame di Stato per i candidati privatisti.....	13
Studenti assenti durante le prove d'esame e sessioni suppletive.....	13
Pubblicazione dei Risultati.....	13
Riferimenti normativi.....	14



## Premessa

La valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di Scuola Secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle Competenze.

Il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, ha disciplinato in modo organico l'Esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse; il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2024, n. 14 ha definito l'adozione dei modelli nazionali di Certificazione delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione (allegato B).

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo grado, in linea con le *Indicazioni Nazionali per il curriculum* (DM 254/2012), utilizzano un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, ponendo particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e ogni alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro apprendimenti.

Di conseguenza, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

L'Esame di Stato che si svolge al termine del primo ciclo di istruzione è un traguardo fondamentale del percorso scolastico di ogni studentessa e di ogni studente, rappresenta il momento conclusivo di un processo di crescita culturale e personale, nonché un significativo banco di prova nella carriera scolastica su cui si fondano le prime scelte consapevoli per il futuro.

Per l'anno scolastico 2023-2024, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 14 del 30 gennaio 2024.

La nota ministeriale prot. n. 4155 del 7 febbraio 2023 fornisce informazioni sullo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, su requisiti e voti di ammissione, prove d'esame, voti finali e certificazione delle competenze e richiama, nei suoi caratteri generali, il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sopra citato.

Sono previste tre prove scritte: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una di lingue straniere articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata). Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019). La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno di riferimento.

## Ammissione all'Esame di Stato

*In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

*a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*



- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (Art. 6, c. 5, D.Lgs. n. 62/2017). In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. (Circolare MIUR prot. n. 1865/2017).

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di Classe (cfr. art. 11, D.Lgs. n. 62/2017).

### **Valutazione degli alunni con diffuse e/o gravi carenze-Dichiarazione di non-ammissione**

Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli studenti che presentino insufficienze che rendano impossibile ogni modalità di recupero entro la fine dell'anno scolastico, che non abbiano messo in evidenza durante il percorso formativo alcun miglioramento rispetto alla situazione di partenza, nonostante le strategie di intervento attivate dalla scuola e che non abbiano raggiunto progressi nell'apprendimento, nemmeno in via di acquisizione, tali da consentire una prosecuzione lineare del percorso formativo successivo.

#### 1. casi di carenze non gravi (**voto 5**)

La dichiarazione di non ammissione in caso di insufficienze non gravi richiede:

- la presenza di insufficienze non gravi in **almeno cinque discipline**.

#### 2. casi di insufficienze gravi (**voto 4**)

La dichiarazione di non ammissione in caso di insufficienze gravi richiede:

- in linea generale, la dichiarazione di non ammissione comporta la presenza **almeno di tre insufficienze gravi** oppure di **due insufficienze gravi e almeno due insufficienze lievi** oppure di **una grave e tre lievi**.

In casi di disabilità, l'eventuale non ammissione all'Esame di Stato, dovrà essere supportata da concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi sociosanitari, espresso formalmente in sede di GLO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.

A seguito di non ammissione, la scuola attiverà una procedura interna che prevede, per l'anno scolastico successivo, verifiche periodiche dell'andamento e delle strategie adottate e interventi collaterali di sostegno (studio assistito, frequenti colloqui scuola-famiglia, osservazioni sistematiche, etc.).

Per poter procedere alla proposta di non ammissione occorre acquisire agli atti del Consiglio di Classe tutta la documentazione pedagogico-didattica (progettazioni generali curriculari e personalizzate, verifiche, documentazione didattica, osservazioni sistematiche, ecc.) ed eventualmente specialistica.



## Voto di ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi senza utilizzare frazioni decimali attribuito al giudizio di ammissione, o "Non ammesso".

In caso di non ammissione all'esame, viene effettuata comunicazione alle famiglie con idonea modalità preventiva.

Il voto di ammissione, nonché i voti di ciascuna disciplina, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l'evoluzione, nonché i progressi compiuti dallo studente nel corso degli studi; attribuisce altresì rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo di istruzione.

In applicazione delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 62/2017 e del DM 741/2017 si ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:

- penalizzare le potenziali "eccellenze";
- di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi;
- penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di sviluppo formativo e al percorso scolastico;


si debba tenere in debito conto anche del curriculum dell'alunno inteso come:

- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi nello sviluppo culturale, personale e sociale in termini di conoscenze, competenze, abilità e comportamenti, del livello globale di miglioramento degli apprendimenti conseguito e delle potenzialità manifestate;
- progressione nel processo di sviluppo formativo e consapevolezza;
- impegno, collaborazione, partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.

Per definire tale voto, si fa riferimento pertanto anche alle valutazioni disciplinari conseguite dall'alunno/a nel corso del triennio.

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, **secondo la seguente corrispondenza:**

DESCRITTORI	VOTO
Impegno e partecipazione costanti e proficui. Competenze e capacità di rielaborazione personale elevate. Spiccato grado di maturazione nel corso della Scuola Secondaria di primo grado e notevoli capacità di interazione con compagni e docenti.	10
Impegno e partecipazione costanti. Competenze organiche e significative capacità di rielaborazione personale. Apprezzabile grado di maturazione nel corso della Scuola Secondaria di primo grado ed elevate capacità di interazione con compagni e docenti.	9
Impegno e partecipazione regolari. Buone competenze e capacità di rielaborazione personale. Buono il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado e buona la capacità di relazione con compagni e docenti.	8
Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Competenze adeguate, utilizzate in situazioni semplici. Positivo il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado.	7
Impegno e partecipazione complessivamente accettabili. Competenze essenziali, utilizzate in situazioni semplici. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado risulta adeguato all'età ed alle condizioni personali.	6
Impegno e partecipazione minimi. Competenze in via di acquisizione, utilizzate in situazioni semplici e guidate. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado risulta ancora parziale.	< 6



## Prove Invalsi e certificazione competenze

*L'Istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.*

*La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle Competenze chiave e delle Competenze di Cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.*

*La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. I modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.*

*La certificazione delle Competenze è rilasciata al **termine del primo ciclo di istruzione** agli studenti che superano l'esame di Stato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.*

*La certificazione delle competenze rilasciata **al termine del primo ciclo di istruzione**, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo **all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze** di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.*

*Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (DLgs 62/2017, art. 9 e DMIM 14/2024 con particolare riguardo all'art. 3 comma 2).*

*Modello nazionale di Certificazione delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione, B emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito (DM n. 14/2024) sulla base dei seguenti principi [art. 9, D.Lgs. 62/2017]:*

- riferimento al profilo dello studente nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo* della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- ancoraggio alle Competenze Chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

*Il modello B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.*

*Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.*



## Svolgimento dell'Esame di Stato

Il Dirigente Scolastico (Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017) comunica al Collegio Docenti:

- il calendario delle operazioni d'esame;
- la data della riunione preliminare;
- le date della prova d'esame;
- le date delle prove suppletive.

In sede di riunione preliminare si definiscono:

- i criteri per la valutazione della prova d'esame;
- le modalità organizzative e le certificazioni per le alunne e gli alunni con disabilità e con DSA.

## Commissioni d'esame

*Svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica (art. 8, c. 2, D.Lgs. 62/2017).*

In riferimento alla Nota MIUR prot. n. 5772 del 04 aprile 2019, *Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze, anno scolastico 2018/2019*, si chiarisce che *"in caso di assenza o impedimento o reggenza del Dirigente Scolastico, compresa la sua eventuale nomina come Presidente di commissione per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado"*.

Fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze, compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli Consigli di Classe.

## Prova di Italiano (D.M. 741/2017)

La prova è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.


La Commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'Istituto.

La prova scritta di Italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:

1. la padronanza della lingua;
2. la capacità di espressione personale;
3. il corretto ed appropriato uso della lingua;
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La prova scritta di Italiano sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati congiuntamente dai docenti di lettere:

- Aderenza alla tipologia testuale e alla traccia (Tipologie A-B);
- Quantità e qualità delle informazioni (Tipologie A-B);



- Comprensione del testo (Tipologia C);
- Rielaborazione del testo (Tipologia C);
- Struttura del discorso (Tipologie A-B-C);
- Correttezza ortografica e morfosintattica (Tipologie A-B-C);
- Lessico (Tipologie A-B-C).

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell'elaborato.

È consentito l'uso del vocabolario.

**Durata della prova:** 4 ore.





## Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

La prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida;
- Equazioni/Elementi di algebra;
- Studio di figure sul piano cartesiano;
- Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico).

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
- b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
- c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
- d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici. I quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

È ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

*Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. (Cfr. Nota 4155 del 07/02/2023)*

**Durata della prova:** 3 ore.

## Prova di Lingua Straniera (Inglese - Francese) (D.M. 741/2017)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), nella stessa giornata.

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:





**A2-** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

**A1-** Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati congiuntamente dai docenti di lingua:

- Comprensione del testo e dei quesiti;
- Rielaborazione personale e organizzazione dei contenuti;
- Utilizzo del lessico, delle funzioni e delle strutture linguistiche;
- Aderenza alla tipologia testuale e alla traccia.

**Durata della prova:** 3 ore (90 minuti per ciascuna lingua). Prevista una pausa di 10 minuti tra una prova e l'altra.

È consentito l'uso del dizionario bilingue.

### Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. (Cfr. Nota 4155 del 07/02/2023)



Il colloquio verrà condotto secondo i seguenti criteri:

- Mettere a proprio agio il candidato e tenere conto del suo livello di preparazione.
- Far scegliere all'allievo l'argomento/tematica da cui iniziare che tenga conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascuno studente, e che consenta l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.  
I singoli docenti si inseriranno nel colloquio con domande che tenderanno ad accertare la capacità, da parte dell'allievo, di orientarsi, di rielaborare e di mettere in relazione aspetti vari del sapere.
- Tenere conto delle reali abilità e competenze del singolo. Non saranno trascurate le discipline eminentemente operative e tutte le attività che hanno coinvolto gli alunni: elaborati, prove pratiche, ecc...;
- Effettuare un esame "su misura", cercando di dare modo ai ragazzi più studiosi di estrinsecare quanto hanno interiorizzato e di guidare quelli più timidi o impacciati.
- Promuovere un dialogo che non si risolva in una serie di domande e risposte su ciascuna disciplina ma che si adatti alle capacità e attitudini di ciascun candidato. Infatti, la prova orale mira a verificare se il ragazzo possiede determinate abilità e competenze per il tramite di specifici contenuti e non a verificare se egli ha acquisito tutti i contenuti disciplinari.

Particolare cura dovrà essere rivolta altresì a tutte le discipline che non prevedono prove scritte (Storia, Geografia, Arte e Immagine, Musica, Scienze, Tecnologia, Educazione Fisica, Religione).

Il colloquio dovrà mettere in luce non solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze. Come da delibera del Collegio dei Docenti sarà dedicato ad ogni colloquio un tempo medio di 30 minuti. Il colloquio sarà un momento di approfondimento di aspetti culturali, non necessariamente pertinenti ciascuna disciplina, e cercherà di accertare la maturità globale dell'alunno.

Al termine dell'esame la Commissione provvederà a formulare il giudizio orientativo già espresso nel 1° quadrimestre e confermato (o rivisto) in sede di scrutinio.

### **Modalità e criteri per l'attribuzione della valutazione finale**

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

*La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.*

*Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.*

*L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.*

Le rubriche di valutazione delle prove scritte di Italiano, Matematica, Lingue straniere e del Colloquio, appositamente predisposte dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento (cfr. **Allegati A, B, C, D – Valutazione Esame di Stato I ciclo**).



Le rubriche di valutazione per ciascun alunno con disabilità saranno opportunamente predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

L'alunno/l'alunna consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione riportando una valutazione finale di **almeno sei decimi**.

### **Criteri per l'attribuzione della lode**

*La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. (Cfr. Nota 4155 del 07/02/2023)*

La lode può essere assegnata da parte della Commissione esaminatrice **con decisione assunta all'unanimità** se lo studente/la studentessa ha conseguito una valutazione media del primo e del secondo anno della Scuola Secondaria di primo grado  $\geq 9$  decimi, un voto di ammissione pari a 10/10, una valutazione pari a 10/10 per ciascuna prova (scritte e colloquio).

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Scuola.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'Esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata in base al PEI. La valutazione degli alunni con DSA e con BES è effettuata sulla base dei PDP.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle Competenze che ai fini dell'orientamento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente [D. Lgs. 62/2017, art.1, comma 6 e DM 14/2024, art.1, comma 1].

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Scuola.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'Esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

### **Alunni con Disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento**


Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

*La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*

*Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*

*L'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.*

*Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 6. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*



*L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo.*

*Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.*

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe.

*Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.*

*Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.*

*Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.*

*In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*

*Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.*

*Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

### **Criteri ed Indicazioni per le Prove d'esame per i candidati con Bisogni Educativi Speciali**

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curriculari della classe con gli strumenti compensativi previsti nel PDP.

**Agli allievi con disabilità verrà somministrata una prova sulla base di quanto stabilito nel proprio PEI.**



I candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, potranno essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice non programmabile, mappe, ecc.) o potranno essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI o nel PDP. Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di Esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

### **Esame di Stato per i candidati privatisti**

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Studenti assenti durante le prove d'esame e sessioni suppletive**

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

### **Pubblicazione dei Risultati**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità.

*Documento approvato con delibera n. 106 del Collegio dei Docenti del 15-05-2024 e Delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 17-05-2024*



## Riferimenti normativi

- D.M. 254/2012 - *Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*
- Legge 107 del 13/07/2015 - *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;*
- D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017 - *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e Esami di Stato;*
- D.M. n. 741 del 03/10/2017 - *Regolamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;*
- D.M. n. 14 del 30/01/2024 - *Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;*
- Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017 - *Indicazioni in merito a valutazione ed Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione;*
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, di *"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";*
- D.M. 35/2020 - *"Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";*
- D.M. 183/2019 - *Commissioni Esami di Stato, Articolo 5, Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 2017, n. 741;*
- Nota ministeriale 4155 del 7 febbraio 2023.

